



**CONSORZIO ARTIGIANO EDILE
COMISO
SOCIETA' COOPERATIVA**



Il progresso dell'associazionismo

STATUTO

3 del				
2 del				
1 del 29.12.2004	Adeguamento al D.L. n. 6 del 17/01/2003	NOTAIO FALCO	PR	AS
0 del 29.11.1982	PRIMA EMISSIONE			
n° e data Rev.	Descrizione	Elaborazione	Verifica	Approvazione

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
"C.A.E.C. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO SOC. COOP. A R.L."
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquattro, il giorno ventinove
del mese di dicembre (29 DICEMBRE 2004)
alle ore diciotto e minuti trentacinque.

A Comiso, nei locali in Via Nunzio Digiacoimo n. 36.

Innanzi a me Giovanna Falco, notaio in Ragusa, iscritto nel Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Ragusa e Modica;

senza assistenza di testimoni, per avervi l'infrascritto comparente rinunziato;

E' PRESENTE

- Fortunato Biagio, imprenditore edile, nato a Comiso il 15 dicembre 1941, quale
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società consortile cooperativa
a responsabilità limitata "C.A.E.C. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO SOC. COOP.
A R.L." con sede a Comiso, Via Nunzio Digiacoimo n. 36, presso la quale è
domiciliato per la carica, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Ragusa: 00573670882.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certa, mi richiede
di assistere, onde redigerne verbale, all'Assemblea della sopra indicata
Cooperativa convocata in sede straordinaria, come lo stesso mi dichiara, in
questo luogo per il giorno 28 dicembre 2004 alle ore undici e minuti trenta, in
prima convocazione, ed in questo luogo, per questa data ed alle ore diciotto, in
seconda convocazione, con le modalità disposte dall'art. 25 del vigente statuto
sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) revisione complessiva dello Statuto sociale per adeguamento alle nuove
disposizioni di legge (Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, riguardante la
riforma della disciplina delle società cooperative, in attuazione della Legge 3
ottobre 2001 n. 366);
- 2) ampliamento oggetto sociale e modifica denominazione;
- 3) varie ed eventuali.

Lo stesso comparente, ai sensi dell'art. 30 del vigente statuto sociale, assume
la presidenza dell'Assemblea e quindi consta e fa constare:

- che in prima convocazione l'Assemblea è andata deserta;
- che dei quarantaquattro soci iscritti nel Libro Soci ed aventi diritto di voto
ne sono presenti diciassette come risulta dal foglio delle presenze che qui si
allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà del comparente;
- che i soci qui presenti fanno parte della categoria dei soci operatori ad
eccezione del comparente che, in proprio, è socio sovventore ed a ciascuno di
essi spetta un solo voto;
- che per il Consiglio di Amministrazione vi è la presenza del Presidente,
Fortunato Biagio, qui comparente, dal Vice Presidente, Cascone Giuseppe, nato a
Comiso il giorno 11 maggio 1948, e dei Consiglieri Battaglia Carmelo, nato a
Chiaromonte Gulfi il 21 maggio 1949, e Schepis Mario Antonio, nato a Pace del
Mela il 22 gennaio 1956;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Girlando Alessandro, nato a Calvi dell'Umbria il giorno 8 marzo 1944, ed i Sindaci effettivi, Ragusa Giorgio, nato a Modica il 25 ottobre 1958, e Cicerone Biagio, nato a Ragusa il 27 marzo 1959.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti e verificata la regolarità della costituzione dell'Assemblea consta e fa constare che la stessa può validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e ne inizia la trattazione.

Quindi espone agli intervenuti che a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il giorno 1 gennaio 2004, della riforma della disciplina delle società di capitali e società cooperative ed in particolare a norma dell'art. 223 duodecies delle disposizioni attuative e transitorie del codice civile nella nuova formulazione disposta dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, si rende necessario uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili e che si rende opportuno:

1) ampliare e quindi riformulare l'oggetto sociale in guisa che il Consorzio, al fine di fornire nuove opportunità di lavoro ai propri consorziati, abbia per oggetto anche le seguenti attività:

- effettuare investimenti immobiliari, operazioni di project financing e attività di global service, per affidarne la realizzazione ai soci;
- realizzare corsi di formazione a favore delle imprese associate e dei dipendenti;

e lo statuto contenga l'espressa previsione che il Consorzio, nell'ipotesi residuale in cui non fosse possibile, per particolari contingenze, affidare ad imprese socie l'esecuzione dei lavori, possa eseguirli direttamente per rispettare gli impegni contrattualmente assunti;

2) modificare la denominazione sociale eliminando l'indicazione del regime della responsabilità limitata, non più necessaria a seguito della riforma, cosicché la nuova denominazione sociale sarà: "C.A.E.C. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO SOCIETA' COOPERATIVA".

Il Presidente, quindi, propone di procedere a quanto innanzi detto mediante l'adozione di un nuovo statuto sociale il quale in particolare prevede:

- 1)** il cambio della denominazione sociale come prima proposto;
- 2)** l'indicazione del solo Comune in ordine alla sede sociale;
- 3)** la previsione che alla società consortile si applicheranno, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile ed in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni;
- 4)** le clausole che conferiscono al Consorzio la qualifica di "società cooperativa a mutualità prevalente" consentendole di beneficiare delle agevolazioni, fiscali e non, previste per le stesse, e precisamente quelle che dispongono:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

5) la riformulazione dello scopo della società consortile e dell'oggetto sociale, con l'ampliamento sopra indicato;

6) la figura dei soci finanziatori, ampia dizione disposta dal legislatore della riforma che comprende sia le categorie già note dei soci sovventori e dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 59/92, già presenti nel vigente statuto, che le nuove figure di possessori di altri strumenti finanziari (art. 2526 c.c.);

7) l'istituto dei ristorni di cui all'art. 2545 sexies c.c.;

8) nuovi mezzi di convocazione dell'assemblea dei soci secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni (15 gg.) prima di quello fissato per l'adunanza;

b) pubblicazione su uno dei seguenti quotidiani: "La Sicilia", "Il Giornale di Sicilia", "La Gazzetta del Sud", almeno quindici giorni (15 gg.) prima di quello fissato per l'adunanza;

c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni (8 gg.) prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci;

9) la fissazione del termine di centoventi giorni (120 gg.) o di centottanta giorni (180 gg.), qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio lo richiedano, per l'approvazione del bilancio. Precisandosi che nel caso in cui si usufruisca del suddetto maggior termine di centottanta giorni (180 gg.) gli amministratori dovranno segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione;

10) la possibilità che il controllo contabile, ricorrendone i presupposti di legge, sia esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione;

11) la previsione che i compiti da attribuirsi ai liquidatori possono estendersi alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche a singoli beni o diritti, o blocchi di essi ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente e dopo ampia discussione, nel corso della quale gli intervenuti, dichiarandosene sufficientemente informati, esonerano il Presidente medesimo dalla lettura integrale del nuovo statuto proposto e contenente le modifiche sopra specificate, e fra queste l'ampliamento dell'oggetto sociale e la modifica della denominazione, con voto manifestato mediante comunicazione in forma orale, all'unanimità, previo parere favorevole dei Sindaci presenti,

DELIBERA

- di adottare il nuovo testo di statuto sociale, come proposto dal Presidente dell'Assemblea,

contenente tutte le modifiche sopra indicate e che consentiranno al Consorzio di ottenere l'iscrizione nell'albo delle società cooperative a mutualità prevalente

istituito con D.M. del 23 giugno 2004 che è condizione per beneficiare delle agevolazioni fiscali e non previste per le stesse.

Il nuovo testo di detto statuto è contenuto nel documento che il componente mi consegna per essere allegato al presente verbale sotto la lettera "B", omissane la lettura per volontà della componente.

Nessun altro avendo chiesto la parola, nient'altro essendovi da deliberare l'Assemblea in sede straordinaria termina alle ore diciannove e minuti quindici.

Del che io notaio ho redatto il presente verbale in parte dattiloscritto a mia cura da persona di mia fiducia ed in parte manoscritto da me personalmente che ne ho data lettura, in Assemblea, al componente che interpellato lo approva.

Consta di due fogli di cui occupa sette pagine per intero e parte della ottava fin qui.

F.to: Fortunato Biagio N.Q., Giovanna Falco notaio.

Allegato "A" ad atto in data 29 dicembre 2004

Rep. N. 19653/6574

"C.A.E.C. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO SOCIETA' COOPERATIVA"

OMISSIS

Allegato "B" ad atto in data 29 dicembre 2004

Rep. N. 19653/6574

"C.A.E.C. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO SOCIETA' COOPERATIVA"

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituito, con sede in Comiso, tra gli artigiani edili ed affini un Consorzio nella forma di società cooperativa denominato "C.A.E.C. Consorzio Artigiano Edile Comiso Società Cooperativa".

Il Consorzio potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

Al Consorzio si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Esso aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi provinciali, regionali e di settore.

ART. 2

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, convocata nei modi e nei termini previsti al successivo art. 25.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3

Lo scopo mutualistico che il Consorzio intende perseguire e quello di ottenere tramite la realizzazione di attività consortili il miglioramento delle capacità produttive e del potere contrattuale delle imprese associate, in relazione all'assunzione del lavoro, al ricorso al credito, alla utilizzazione dei benefici del progresso tecnologico, al reperimento delle materie prime e delle fonti energetiche.

Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Il Consorzio deve essere retto e disciplinato dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Il Consorzio si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle elencate nel presente statuto, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività affini e comunque accessorie all'attività sociale;

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, il credito e gli approvvigionamenti;

c) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci cooperatori, agli enti cui il Consorzio aderisce nonché a favore di altre cooperative;

d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci cooperatori, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci cooperatori, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

ART. 4

Il Consorzio svolge un'attività di servizio a favore delle imprese consorziate, regolarmente iscritte ai rispettivi albi.

A tal fine si prefigge l'iscrizione nell'apposita sezione separata dell'Albo delle Imprese Artigiane.

ART. 5

Il Consorzio ha per oggetto e provvede fra le altre cose:

1) all'assunzione dei lavori da assegnare per l'esecuzione alle imprese consorziate;

2) alla costituzione di uffici tecnici al servizio delle imprese consorziate, per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata, per progettazioni, per l'acquisizione di lavori, per ricerche di mercato;

3) a promuovere ed agevolare la realizzazione degli scopi sociali soprattutto per l'acquisizione di lavori anche mediante la partecipazione ad appalti pubblici e privati da affidare esclusivamente in esecuzione alle imprese consorziate, sulla base di criteri diretti a garantire un'equa distribuzione dei lavori;

4) alla realizzazione di iniziative e impianti, nell'interesse delle imprese consorziate, per la produzione di semi-lavorativi, per l'esecuzione di fasi e cicli intermedi di lavorazione e per la utilizzazione comune di macchinari e attrezzature;

5) ad effettuare investimenti immobiliari, operazioni di "project financing" ed attività di "global service", per affidarne la realizzazione ai soci;

6) all'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese consorziate;

7) a partecipare agli appalti banditi dallo Stato, dagli enti locali e da enti pubblici in generale, in relazione al raggiungimento del numero minimo dei soci previsto dalle vigenti disposizioni;

8) alla costituzione di centri di servizi a favore delle imprese consorziate, quali mense, luoghi di riunione, ambulatori ed ogni altra iniziativa volta a migliorare le condizioni di lavoro degli artigiani e dei loro dipendenti nelle aree di insediamento artigiane;

9) a realizzare corsi di formazione a favore delle imprese consorziate e dei dipendenti delle stesse;

10) all'adozione e diffusione di marchi di qualità fra imprese associate;

11) a promuovere, in collaborazione con enti ed organismi similari, iniziative e studi sulla industrializzazione edilizia;

- 12) alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 13) all'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Il Consorzio, nell'ipotesi residuale in cui non fosse possibile, per particolari contingenze, affidare ad imprese socie l'esecuzione dei lavori, potrà eseguire gli stessi direttamente anche al fine di rispettare gli impegni contrattualmente assunti.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

ART. 6

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori gli artigiani e le società tra artigiani comunque costituite, iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane, che esercitano una attività attinente o affine all'oggetto sociale.

Possono essere altresì soci cooperatori le persone fisiche o le società di qualsiasi tipo, titolari di imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI, nonché le persone fisiche o le società di qualsiasi tipo titolari di imprese commerciali attinenti o affini all'oggetto sociale del Consorzio.

Non potranno essere soci cooperatori, altresì, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio. Oltre ai soci cooperatori possono essere ammessi soci sovventori.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività esercitata;
- c) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) copia del certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o copia del certificato di iscrizione all'albo della camera di commercio competente.

Per le società inoltre:

- a) delibera di adesione adottata dall'organo deliberante;
- b) atto costitutivo, statuto e ultimo bilancio approvato;
- c) delibera di designazione del socio rappresentante in seno alla cooperativa;
- d) certificato del tribunale attestante il libero e pieno possesso dei propri diritti;
- e) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o certificato di iscrizione alla camera di commercio competente.

Il socio cooperatore deve versare il capitale sottoscritto e la tassa di ammissione che è di misura variabile.

L'importo della tassa di ammissione, che verrà destinata ad un apposito fondo di riserva, è stabilita annualmente dall'assemblea dei soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività dell'impresa sociale.

ART. 9

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che esplichino attività identiche o concorrenti.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 10

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia trasferito la sede della propria impresa fuori della zona in cui opera il Consorzio;
- d) che abbia cessato la propria attività.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In riferimento ai rapporti mutualistici tra socio e Consorzio il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 12

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazione di incompatibilità previste dal precedente art. 7, di quelli che cessano l'attività o trasferiscano l'impresa fuori dalla zona di attività del Consorzio.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso o decadenza, limitatamente al socio cooperatore, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questo o, se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 13

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di due volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che, senza giustificato motivo, dopo aver comunicato la propria disponibilità in sede di partecipazione ad una gara di aggiudicazione rifiuti di eseguire il lavoro affidatigli dal Consorzio relativo a tale gara;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi sociali;
- g) che rifiuti di usufruire delle attività di servizio rese dal Consorzio e per le quali si sia precedentemente impegnato;
- h) che venga condannato per sentenza penale irrevocabile per reati penali infamanti;

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci cooperatori.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio potranno proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 15

I soci cooperatori receduti, decaduti ed esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazioni e ristorni eventualmente compiuti a norma del successivo art. 23 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, e, comunque, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante al Consorzio fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere eseguito entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 16

In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 17

I soci cooperatori receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati nel precedente art. 15.

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio da cui risulti chi sono gli eredi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a riserva legale.

ART. 18

In caso di recesso, decadenza o esclusione i diritti dei soci cooperatori e degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

ART. 19

Possono essere ammessi al Consorzio soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai "soci sovventori", rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;

d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del "socio sovventore" è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

A ciascun "socio sovventore" non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sovventori" deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai "soci cooperatori" e ai "soci sovventori".

L'esercizio del diritto di voto del "socio sovventore" spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno dieci (10) giorni.

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23 di questo statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci sovventori" potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei "soci cooperatori", nella misura massima consentita dalla legge.

I "soci sovventori" persone fisiche e i rappresentanti dei "soci sovventori" persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da "soci cooperatori".

La trasferibilità delle azioni nominative dei "soci sovventori" è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei "soci sovventori" hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei "soci cooperatori".

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei "soci sovventori" sarà ridotto dopo quello dei "soci cooperatori".

Il rapporto con i "soci sovventori" sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I "soci sovventori" sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile.

Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma della precedente lettera d), del presente articolo.

In questo caso, come in caso di scioglimento del Consorzio, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato. Nel caso di liquidazione del Consorzio, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART. 20

Il Consorzio, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le "azioni di partecipazione cooperativa" possono essere emesse a norma di legge, per un ammontare superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti del Consorzio, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i "soci cooperatori".

All'atto dello scioglimento della società consortile cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini, previsto dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 21

Il patrimonio sociale del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di azioni ciascuna di valore nominale euro cento e centesimi zero (euro 100,00);
- b) dal capitale sociale dei "soci sovventori" di cui al precedente art. 19, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro cento e centesimi zero (euro 100,00) destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 5;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di partecipazione cooperativa" ciascuna del valore nominale di euro cento e centesimi zero (euro 100,00);

- d) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;
- e) da eventuali riserve straordinarie;
- f) da qualunque liberalità che pervenisse al Consorzio per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- g) dal fondo di riserva indivisibile di cui alla legge 904/77 art. 12.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere divisi fra i soci sia durante la vita sociale che all'atto del suo scioglimento.

ART. 22

Le azioni sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si considerano vincolate a favore del Consorzio a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con il medesimo.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni ed il Consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ART. 23

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la società consortile è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta (90) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta (180) giorni.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- 1) una quota non inferiore al trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale,
- 2) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- 3) un'eventuale quota da distribuire a soci operatori e sovventori e ai possessori di "azioni di partecipazione cooperativa", al quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- 4) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- 5) un'eventuale quota da ripartire come ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'ultimo comma del presente articolo;
- 6) quanto residua al fondo di riserva straordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente. Il ristorno è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento gratuito del numero delle azioni sottoscritte e versate.

TITOLO VII
ORGANI SOCIALI
ART. 24

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) l'Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 25

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) pubblicazione su uno dei seguenti quotidiani: "La Sicilia", "Il Giornale di Sicilia", "La Gazzetta del Sud", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 23 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sessanta (60) giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 26

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato ed il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina l'eventuale misura dei gettoni di presenza da corrisponderci agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge e se ritenuto comunque opportuno, i componenti il Collegio Sindacale, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi loro spettanti, delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto

previsto nel successivo art. 36 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

7) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis c.c., se nominato;

8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia delibera l'esclusione del socio;

9) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di "azioni di partecipazione cooperativa";

10) delibera su tutti gli altri soggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 27

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

ART. 28

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano o per divisione, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

ART. 29

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci cooperatori che risultano iscritti nel libro dei "soci cooperatori" da almeno tre mesi, ed i "soci sovventori" che risultano iscritti nel libro dei soci sovventori da almeno dieci giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote e/o azioni sottoscritte.

Ciascun "socio cooperatore" ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota sottoscritta.

Ciascun "socio sovventore" avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il "socio sovventore" persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro

socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

La Lega Nazionale delle cooperative, la Confederazione nazionale dell'Artigianato e le loro articolazioni periferiche regionali e provinciali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto al voto.

ART. 30

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 31

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre (3) a sette (7) consiglieri.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'Assemblea dei soci, in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'assemblea determinare gli eventuali gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori oppure ad un comitato esecutivo. In ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, con la periodicità di centoventi (120) giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni dall'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo di messo, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche solo da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori o il direttore oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

La parità di voti, importa la reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta (90) giorni dal Collegio Sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 32

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori nominati dall'assemblea.

ART. 33

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 34

Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ART. 35

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, codice civile.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta (90) giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Può altresì, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni

ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

CONTROLLO CONTABILE

ART. 36

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART. 37

L'assemblea speciale dei possessori delle "azioni di partecipazione cooperativa", per la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per le assemblee ordinarie dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori di titoli nominativi.

L'assemblea, in particolare:

- delibera in materia di rappresentante comune, di pregiudizio dei diritti ed, in genere, circa gli interessi della categoria
- delibera sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà impugnativa; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società consortile.

TITOLO VIII
SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 38

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento del Consorzio o deliberato lo scioglimento dello stesso, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società consortile;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione del Consorzio.

Il Consorzio potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

In caso di scioglimento del Consorzio vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 39

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci cooperatori riuniti in assemblea.

ART. 39

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 21, 23 e 38 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART. 40

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme, del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.